



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 28/08/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 989

LL.RR. 34/94 e 8/98. Accordo di programma per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero alla ex S.S. 16 Km. 771,500 in Molfetta (BA). "Parere paesaggistico" ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Integrazione.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non prevede aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Molfetta con nota n. 33110 del 7.09.2000, ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "HO.RI.BA DI BOMBINI G. & C. S.N.C." di un Complesso Turisticoalberghiero alla ex S.S. 16 Km 771,500 in Molfetta (Ba).

Con atto n. 1646 in data 14.11.2001 la Giunta Regionale ha deliberato quanto di seguito si riporta:

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto da) Sindaco del Comune di Molfetta per la realizzazione, in variante al P.R.G Agente, da parte della Ditta "HO.RI.BA DI BOMBINI G. & C. S.N.C." di un complesso turistico-alberghiero nel territorio del Comune di Molfetta;

DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.

L'Accordo di Programma relativo all'intervento programmato dalla società HO.RI.BA è stato sottoscritto

in 12.12.2001 dal Presidente della G. R. e dal Sindaco del Comune di Molfetta.

Lo stesso Accordo di Programma è stato trasmesso con nota n. 11442 del 13.12.2001 per la ratifica da parte del Consiglio Comunale di Molfetta ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000.

In data 9.1.2002 veniva prodotto da parte del circolo del Partito della Rifondazione Comunista di Molfetta specifico ricorso avverso il suindicato Accordo di Programma.

In particolare, nel predetto ricorso si chiede, in sede di autotutela, di annullare i provvedimenti adottati nella procedura propedeutica alla sottoscrizione dell'A. di P. di cui trattasi atteso che le aree interessate dall'intervento proposto risultano sottoposte a vincolo faunistico in quanto rientranti nell'Oasi di protezione "torre Calderina".

A tal proposito, lo stesso Consiglio Comunale di Molfetta in sede di ratifica dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, con delibera n. 65 in data 10.1.2002 ha precisato quanto segue:

"... la zona interessata dall'intervento è classificata "ambito territoriale distinto - area protetta - oasi faunistica ex legge reg. n. 10/84", giusto art. 3.13.4 delle N.T.A. del PUTT, cui si applica la normativa degli "ambiti territoriali estesi (di tipo C) e, quindi, le norme di tutela previsti dell'art. 2.02, comma 13 delle N.T.A. PUTT.".

A seguito del ricorso presentato, il Settore Urbanistico Regionale con nota n. 1780/10 in data 14.2.2002 indirizzata al Sindaco del Comune di Molfetta, al Consigliere comunale del partito politico ricorrente ed alla ditta proponente, ha rappresentato la necessità, fatta salva la ratifica dell'Accordo di Programma effettuata con delibera C.C. n.65/2002, nella fase endoprocedimentale di acquisire un'idonea relazione integrativa di verifica della compatibilità con il tematismo PUTT - Oasi di protezione faunistica - da cui rilevare le interrelazioni tra l'intervento proposto e la stessa Oasi di protezione per i successivi provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

Con la stessa nota, infine, si precisava che nette more degli adempimenti di cui sopra l'iter di definizione dell'A. di P. era sospeso.

In data 2.4.2002 con nota n. 13540 il Sindaco del Comune di Molfetta ha trasmesso all'Assessorato Regionale all'Urbanistica la richiesta relazione integrativa da cui si rileva quanto, testualmente di seguito si riporta:

"L'intero comprensorio, di cui fa parte l'area di indagine, si presenta fortemente antropizzato ed assai degradato sotto il profilo naturalistico. Sono presenti, infatti, abitazioni sia di uso residenziale che agricolo, strutture ed impianti per attività ricreative, insediamenti industriali e commerciali, la già menzionata ex S.S. 16 e i due centri abitati, quello di Molfetta e quello di Bisceglie, posti rispettivamente a nord e a sud dell'area.

In particolare è presente, a breve distanza dal sito destinato alla realizzazione del complesso turistico-alberghiero, un deposito adibito ad auto demolizione ed uno Stabilimento balneare. I terreni circostanti sono in gran parte delimitati da muri di recinzione e raggiunti da strade che provengono dalla ex S.S. 16 e conducono al mare; le aree, non altrimenti adibite, sono di uso agricolo.

Gli interventi antropici, condotti sull'area oggetto della presente relazione e sui terreni limitrofi, hanno modificato drasticamente la natura del luogo che, con la realizzazione delle suddette attività produttive, ha perso ogni elemento di naturalità.

Pertanto oggi il valore naturalistico dell'area appare modesto, sia per l'assoluta mancanza di habitat naturali, che per il contesto di degrado in cui detta area è inserita.

Per quanto tale zona sia stata destinata ad Oasi di protezione, per le ragioni innanzi dette, riveste un modesto ruolo nella biologia della fauna selvatica.

Infatti, già nella "Carta delle vocazioni faunistiche" della Regione Puglia, redatta nel 1985 dall'Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (INBS), oggi Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), l'area viene così definita:

SITUAZIONE FAUNISTICA: di interesse trascurabile.

GIUDIZIO DI VALIDITA': negativo ai fini faunistici.

CORRETTIVI PROPOSTI: "meritevole di essere interdetta all'esercizio venatorio per ragioni di sicurezza pubblica per la protezione di colture pressoché permanenti in atto, ma non pare presentare i requisiti che giustificano il vincolo di oasi di protezione della fauna".

Pertanto già allora la presenza di un' oasi di protezione, non viene in alcun modo considerata utile per la fauna, assente dall'area, ma una garanzia per la sicurezza pubblica e la tutela delle coltivazioni agricole che indirettamente conseguono per effetto dell'interdizione dell'attività venatoria esistente nell'oasi.

La scomparsa di ogni habitat naturale, la frammentarietà di quelli antropizzati di uso agricolo e la presenza di barriere architettoniche (strade, muri, edifici, ecc.), hanno inciso negativamente sulla fauna selvatica, un tempo presente, determinando la scomparsa della maggior parte delle specie. Tutto ciò, inoltre, impedisce un ritorno della fauna selvatica e quindi la ricolonizzazione dell'area in cui non sono più soddisfatte le "condizioni minime" necessarie per la presenza di molte specie, rendendola inadatta per la sosta, anche solo temporanea, dei migratori.

Restano oggi unicamente le specie faunistiche maggiormente "generaliste" e per questo adattate a vivere nelle aree urbanizzate. Alcune di esse, come la Gazza (*Pica pica*) ed il Ratto (*Rattus norvegicus*), sono considerate indicatori di uno stato di degrado del territorio.

Pertanto, il progetto di che trattasi non presenta incompatibilità con l'oasi faunistica "Torre Calderina" e con le prescrizioni di base riportate al punto 4 dell'art. 3.13 (Aree protette) in quanto trattasi di intervento di recupero di un'area degradata da precedenti attività di scavo, e da utilizzo a parcheggio della fascia meridionale dell'area. Sino a 250 m dalla linea di costa il progetto prevede la sistemazione botanica dell'area mediante ricostruzione della coltre agraria e la piantumazione di essenze arboree della stessa fascia fitoclimatica, attualmente assente in zona.

Per quanto detto sopra, date le condizioni oggettive esistenti l'intervento in progetto non può pertanto provocare alcun grave turbamento alla fauna selvatica.

Altresì, al fine di agevolare la eventuale sosta temporanea della fauna si potrebbe intervenire con opere "compensative", quali l'impianto di siepi che, se formate con essenze scelte tra gli arbusti della macchia mediterranea, potrebbero teoricamente aumentare l'attuale ricettività faunistica dell'area.

Premesso quanto sopra, fermo restando la successiva fase degli adempimenti da parte del Comune secondo le procedure previste dal P.U.T.T. ed in relazione allo stato di antropizzazione interessante in particolare le aree oggetto d'intervento, si ritiene che la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico che l'intervento in progetto comporta è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi propri dell'ambito territoriale esteso interessato in quanto non interferisce con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico né l'intervento in progetto costituisce pregiudizio alla successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito in questione prevista dalla pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta Regionale di integrare il "parere paesaggistico" previsto dall'art 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, già rilasciato con delibera n. 1646 del 14.11.2001, sulla scorta di quanto sopra prospettato in ordine agli aspetti faunistici interessanti l'area d'intervento e in questa sede condiviso, anche per quanto attiene agli interventi di carattere compensativo, ai fini di agevolare, sia pure teoricamente, la reattività faunistica dell'area.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico M Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI INTEGRARE il parere paesaggistico di cui all'art 5.03 delle NTA del PUTT./paesaggio, già rilasciato con delibera G.R. N. 1646/2001 nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio della C.E.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
